

*Il Presidente*

Consiglio  
Regionale del  
Piemonte



0006834/A02030CAL 17/02/2012

*01.13.06/11/2012*

Al Presidente del Consiglio regionale  
Valerio CATTANEO

SEDE

Oggetto: osservazioni in ordine al disegno di legge n. 192 "*Disposizioni organiche in materia di Enti locali*".


Egregio Presidente,

Le trasmetto la deliberazione recante osservazioni sul disegno di legge in oggetto, adottata dal Consiglio delle autonomie locali, nella seduta del 16 febbraio 2012.

L'occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Il Presidente del Consiglio delle autonomie locali

*Carlo Riva Vercellotti*





**Osservazioni in ordine al disegno di legge n. 192  
"Disposizioni organiche in materia di Enti locali"**

**IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

- Visto l'art. 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 *"Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)"*;
- preso atto che in data 18 gennaio 2012 è pervenuto al CAL la proposta di legge n. 192 *"Disposizioni organiche in materia di Enti locali"*;
- considerato che la scadenza per l'espressione del parere in oggetto da parte del CAL è il 16 febbraio 2012;
- rilevato che il quadro normativo, a livello statale, non è ancora stato compiutamente definito, in quanto, per un verso, è di prossima approvazione il DDL n. 22559 *"Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, Riordino di enti ed organismi decentrati"*, già licenziato in prima lettura dalla Camera dei deputati e ora all'esame della Senato della Repubblica, per altro verso, deve essere ancora definita la questione relativa alla soppressione o riorganizzazione delle province nonché il loro ruolo e le loro funzioni;
- invitando la commissione consiliare competente ad approfondire tutti gli aspetti relativi a questa materia in un quadro sistematico definito;
- ritenuto, pertanto, che non vi siano i presupposti per esprimere un parere in questo contesto normativo ma valutato, comunque, di porre all'attenzione della commissione alcune osservazioni quale contributo imprescindibile per l'approvazione della proposta di legge;
- rilevato che la Regione, nel disciplinare il riassetto dell'associazionismo intercomunale, debba tener conto di quanto stabilito dall'articolo 8 dello Statuto regionale che riconosce la specificità dei territori montani e collinari e prevede politiche di intervento a loro favore, al fine di assicurarne le opportunità di sviluppo e la conservazione del particolare ecosistema;
- ritenuto, infine, che la legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (*Testo unico delle leggi sulla montagna*), attualmente vigente, non dovrebbe essere oggetto di abrogazione bensì di coordinamento con le disposizioni relative alle unioni montane di comuni di cui al disegno di legge n. 192;

**Delibera**

di proporre, come contributo all'esame del disegno di legge, i seguenti punti:

## **Determinazione dei criteri di classificazione**

Si propone di provvedere alla soppressione degli elenchi di comuni contenuti negli allegati al disegno di legge 192 in quanto si ritiene che l'individuazione dei criteri per la classificazione dei comuni in montani, collinari e di pianura debba essere demandata al Consiglio regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali. Su tale proposta, la Giunta regionale, sentita - a sua volta - la Conferenza Regione Autonomie locali, definirà una nuova classificazione.

### **Limite demografico**

Con riguardo ai limiti demografici minimi per l'esercizio associato delle funzioni comunali nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione si ritiene che, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e riduzione della spesa richiamati dalla normativa nazionale:

- **per l'area montana** il limite non debba essere inferiore a **5000 abitanti con l'associazione di almeno 8 comuni contermini**, salvo deroghe relative al caso di intera vallata, compreso il comune di fondo valle;
- **per l'area collinare** il limite minimo debba essere di **3000 abitanti**;
- **per l'area di pianura** il limite minimo debba essere di **5000 abitanti**.

Infine, per quanto attiene l'**esercizio in forma associata della funzione socio-assistenziale**, si ritiene che il **limite demografico minimo debba essere confermato**:

- **per l'area montana**: 15.000 abitanti
- **per l'area collinare**: 15.000 abitanti
- **per l'area di pianura**: 20.000 abitanti.

Si ritiene, inoltre, che il nuovo sistema di *governance* debba entrare a pieno regime alla naturale scadenza degli organi attualmente in carica, pertanto senza soluzione di continuità.

### **Montanità**

Con specifico riguardo alla montanità, sulla base dei limiti precedentemente espressi, le comunità montane, ai fini del pieno rispetto dell'articolo 8 dello Statuto regionale, **non devono essere oggetto di estinzione** bensì essere **trasformate, senza soluzione di continuità, in unioni montane** di comuni.

Pertanto le nuove unioni di comuni montani mantengono le funzioni attribuite dalle leggi regionali 16 del 1999 e 19 del 2008 e inoltre acquisiscono - se diverse - le ulteriori funzioni e i servizi comunali che, ai sensi delle leggi regionali e statali, devono essere obbligatoriamente gestite in forma associata.

E' poi necessario che venga tutelato il personale dipendente dalle comunità montane che dovrà essere trasferito interamente alle nuove unioni di comuni montani, anche in questo caso senza soluzione di continuità.

Infine devono essere contestualmente garantite, per legge, le risorse finanziarie adeguate per l'esercizio delle funzioni assegnate anche attraverso l'attribuzione dei fondi attualmente erogati a favore dei territori montani nonché degli specifici finanziamenti comunitari, statali e regionali, a sostegno dello sviluppo delle zone montane.

### **Unioni collinari**

Le unioni collinari mantengono, di massima, le dimensioni territoriali esistenti, le competenze, i contributi e i finanziamenti previsti dalla normativa regionale vigente, nonché quelle attribuite dalla legge statale per la gestione in forma associata.

### **Durata minima delle unioni di comuni**

Per tutte le unioni di comuni è opportuno stabilire che, nel rispetto dell'autonomia dei comuni sancita dall'articolo 114 della Costituzione, **sia lo statuto a determinare la durata dell'unione**, che tuttavia non potrà essere inferiore a dieci anni. Detta durata minima dovrebbe consentire l'assunzione e l'adempimento degli obblighi contrattuali, protratti nel tempo, assunti per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi. Si rileva, infine, che la scelta di attribuire allo statuto dell'Unione l'individuazione della durata è determinata dal rispetto dell'autonomia dei singoli comuni interessati ad aderire alla forma associativa.

### **Emendamento alla proposte di legge finanziaria regionale**

Si richiede alla Giunta regionale e al Consiglio regionale di inserire un emendamento alla proposta di legge finanziaria regionale che preveda quanto segue:


1. i limiti demografici minimi per l'esercizio associato delle funzioni comunali che sono individuate così come proposti dalla presente deliberazione;
2. la funzione socio assistenziale risulta assolta, ove possibile, dalla partecipazione agli attuali consorzi socio-assistenziali. La Giunta regionale provvede, con specifici provvedimenti, ad assicurare almeno fino al 31 dicembre 2012, continuità di funzioni ai consorzi socio - assistenziali che andranno a scioglimento prima della scadenza del termine entro il quale le funzioni dovranno essere svolte in forma associata;
3. le unioni di comuni possono esistere o essere costituite ai sensi dell'articolo 32 del TUEL, derogando all'articolo 16 del d.l. 138/2011, come convertito dalla legge 148/2011, con la partecipazione dei comuni fino a 1000 abitanti.

Il risultato della votazione è il seguente:

PRESENTI	n. 43
VOTANTI	n. 42
SI	n. 26
NO	n. 14
ASTENUTI	n. 1

Il Presidente

*Carlo Riva Vercellotti*



AJ